

STATUTO DELLA FONDAZIONE OMD

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo " in breve "Fondazione OMD".

Articolo 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, Via Guerrazzi n. 25.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie o uffici purché in Italia per lo svolgimento della sua attività, nonché per la promozione e lo sviluppo delle relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – SCOPO

La Fondazione si propone di svolgere l'attività di supporto alla ricerca scientifica, nonché di tutela e di valorizzazione della natura e dell'ambiente, con lo scopo di promuovere, effettuare e sviluppare indagini e ricerche scientifiche su argomenti di climatologia, meteorologia e fisica dell'atmosfera.

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale e di pubblica utilità e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- * promuovere e sviluppare la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel campo della meteorologia e climatologia applicate al territorio con particolare riguardo alla sostenibilità dell'ambiente, del territorio e delle attività produttive ed energetiche;
- * promuovere ed eseguire osservazioni meteorologiche di interesse sia urbano che agrario, con particolare riferimento allo studio dell'inquinamento nei riflessi urbani ed agricoli;
- * raccogliere dati ed elaborazioni riguardanti problemi di meteorologia in genere con particolare riferimento allo studio delle interdipendenze tra variazioni climatiche ed evoluzione urbanistica ed industriale e problemi di fisica ambientale;
- * promuovere e stipulare accordi per la fornitura dei propri dati ad altri enti;
- * promuovere ricerche di climatologia delle città e delle aree metropolitane con particolare riguardo allo studio delle interdipendenze tra attività produttive, energetiche ed economiche e la meteorologia e climatologia;
- * collaborare, stipulando pure accordi e convenzioni, con tutte le autorità costituite per tutti i problemi nei quali la climatologia e la meteorologia entrano come componenti effettivi;
- * diffondere, a titolo gratuito, anche via web, a mezzo di convegni, eventi, manifestazioni, libri e pubblicazioni scientifiche, i risultati della propria attività di ricerca;
- * partecipare a programmi di ricerca, progetti ed esperimenti promossi da Enti nazionali e sopranazionali;
- * istituire borse di studio e premi anche congiuntamente con altri enti.
- * promuovere ed organizzare attività di formazione e corsi di

specializzazione ed aggiornamento;

* svolgere ogni altra attività, anche di carattere commerciale, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse attività di carattere immobiliare.

La Fondazione recepisce e fa proprio il patrimonio morale, culturale e scientifico dell'Associazione Osservatorio Meteorologico di Milano-Duomo. Ai fini del conseguimento dello scopo della Fondazione potranno essere promosse iniziative di qualunque genere direttamente connesse agli scopi di cui sopra atte anche ad incrementare il fondo della Fondazione, nonché atte a favorire la promozione e collaborazione di associazioni, enti e cooperative che operano negli stessi settori..

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Articolo 5 - PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
2. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
3. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
4. dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

1. dei redditi del patrimonio di cui sopra;
2. delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
3. delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo.

Un Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile per esigenze gestionali e vincolato a garanzia dei terzi, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) nelle forme e modalità da individuare dal Consiglio Direttivo deve essere mantenuto dalla Fondazione nelle forme e modalità da individuare dal Consiglio Direttivo e specificatamente indicato nello stato patrimoniale del bilancio.

Articolo 6 - DURATA ESERCIZIO

Gli esercizi finanziari iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Aderenti Istituzionali;
- Aderenti Ordinari;
- Aderenti Privilegiati;
- Aderenti Onorari.

Articolo 8 - FONDATORI E ADERENTI

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Sono Aderenti coloro che condividono lo spirito e lo scopo della Fondazione

successivamente all'Atto Costitutivo.

Possono divenire "Aderenti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio Direttivo, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al patrimonio, mediante contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

Possono divenire "Aderenti Ordinari", nominati tali dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero con l'apporto di beni materiali o immateriali.

Sono "Aderenti Privilegiati" i discendenti in linea retta o collaterale dei Fondatori, a condizione che ne facciano richiesta e, condividendo la finalità della Fondazione, contribuiscono attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. Ad un componente di questa categoria di Aderenti e su loro richiesta è riservato di diritto un solo posto nel Consiglio Direttivo per tutta la durata in vita della Fondazione, scelto fra di loro a maggioranza e comunicato al Consiglio Direttivo.

La qualifica di Aderente Istituzionale e di Aderente Ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Possono essere nominati "Aderenti Onorari" dal Consiglio Direttivo le persone fisiche o giuridiche che si siano distinte o si distinguano per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta dei membri l'ammissione degli Aderenti Istituzionali e degli Aderenti Ordinari dietro domanda scritta degli aspiranti. L'eventuale diniego andrà motivato.

Con la medesima maggioranza il Consiglio Direttivo decide la nomina dei Partecipanti Onorari.

Gli Aderenti Istituzionali e Ordinari hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione e a ricevere periodicamente informazioni circa l'attività della stessa e copia del bilancio. Tali categorie di Aderenti hanno diritto a un solo posto nel Consiglio Direttivo, scelto fra di loro a maggioranza e comunicato al Consiglio Direttivo; in caso di parità prevale il voto dell'Ente o Persona Fisica che ha aderito prima.

Articolo 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- * Il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente, il Vice Presidente
- * l'Organo di controllo;
- * il Tesoriere;
- * il Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. La carica di Presidente onorario spetta di diritto, vita sua natural durante, al Fondatore sig. Borghi Sergio il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

La determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la loro

nomina e la nomina del Presidente e del Vice Presidente spettano ai Fondatori per la prima nomina.

I Fondatori quali componenti del primo Consiglio Direttivo durano in carica fino a dimissioni.

I componenti del Consiglio Direttivo non Fondatori (inizialmente o successivamente nominati) durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati, anche non consecutivi.

In caso di dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo si procederà secondo il seguente sistema.

a) In caso di cessazione dalla carica di un primo consigliere Fondatore saranno gli altri consiglieri in carica in quel momento a designare un soggetto scelto fra la Comunità Scientifica del settore, quale persona meritevole, indipendente, dotata di adeguata e comprovata esperienza e professionalità e la sua nomina sarà effettuata dal Consiglio Direttivo per cooptazione;

b) In caso di cessazione dalla carica di un secondo consigliere Fondatore sarà il Consiglio Direttivo a nominare il sostituto dagli Aderenti Privilegiati se esistenti; altrimenti verrà scelto fra quelli indicati dagli Aderenti Istituzionali e Ordinari se esistenti e in ultima ipotesi sarà scelto dai Consiglieri in carica;

c) Allo scadere del triennio in corso il Consigliere che ricopre la carica da più tempo, eccetto l'Aderente Privilegiato se in carica, decade e il Consiglio Direttivo nominerà il nuovo componente con le modalità testé indicate.

In ogni caso nessun Consigliere – eccetto l'Aderente Privilegiato – può ricoprire tale carica per più di tre mandati anche se non consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, una volta al completo, provvede alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente se decaduti.

Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri questi saranno: uno indicato dagli Aderenti Privilegiati, uno indicato dagli Aderenti Istituzionali e Ordinari e uno scelto fra la comunità scientifica del settore. Nel caso in cui una delle categorie di Aderenti non comunichi il nominativo del proprio rappresentante, o vi rinuncia, sarà l'altra categoria a indicarne due. Qualora il Consiglio Direttivo venga determinato in cinque membri, gli ulteriori due rimanenti vengono nominati dai tre in carica con delibera assunta all'unanimità.

I membri del Consiglio Direttivo non possono farsi rappresentare nelle riunioni di consiglio e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b. redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- c. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- d. amministra il patrimonio della Fondazione con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria;
- e. determina il numero dei propri componenti tra il minimo ed il massimo stabilito dallo statuto;
- f. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato,
- g. nomina il Direttore scientifico;

h. delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere il quale resta in carica per tre esercizi e potrà essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo decide, con propria delibera, la revoca dei consiglieri per inadempimento degli obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa:

⌘ condotta incompatibile con lo spirito e gli scopi della Fondazione;

⌘ mancato rispetto delle norme statutarie e delle delibere del Consiglio Direttivo.

"Articolo 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto – a mezzo raccomandata, o per posta ordinaria o email ordinaria, all'indirizzo comunicato per iscritto da ciascun consigliere, o altro mezzo tecnologico che tempo per tempo ne attesti legalmente la ricezione - almeno sette giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, della data, ora e luogo della riunione.

Tutte le deliberazioni sono prese validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 12 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente, ad ogni effetto, la Fondazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fissa gli argomenti posti all'Ordine del giorno, vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo anche valendosi dell'aiuto del Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma libera, riferendo della sua attività al Consiglio Direttivo. Il Presidente può altresì nominare procuratori per determinati atti o per determinate specifiche operazioni.

Il Vice Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione, con firma libera, riferendo della sua attività al Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume automaticamente tutti gli obblighi ed i diritti. Egli risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Revisore – scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali – sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano e durerà in carica tre esercizi e sarà rieleggibile con un massimo di tre mandati.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di ispezione, di controllo e di revisione.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La prima nomina è effettuata dai Fondatori nell'atto costitutivo.

Articolo 14 – TESORIERE

Le competenze del Tesoriere sono la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo, l'effettuazione dei pagamenti per le spese regolarmente deliberate o approvate e la tenuta dei registri della contabilità per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Articolo 15 – COMITATO E DIRETTORE SCIENTIFICO

Può essere istituito un Comitato Scientifico, composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, è nominato dal Consiglio Direttivo:

- è composto da esperti nei campi in cui opera la Fondazione;
- è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
- è coordinato dal Direttore Scientifico nelle sue funzioni consultive e propositive; è finalizzato a garantire l'elevato standard qualitativo dei lavori nonché la loro imparzialità intellettuale e rigore scientifico. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore scientifico, scelto tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'articolo 3.

Il primo Direttore scientifico è nominato dai Fondatori. Il Direttore scientifico dura in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e può essere riconfermato.

Il Direttore scientifico viene sostituito dal Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica. Il Direttore scientifico, avvalendosi del contributo e del lavoro dei membri del Comitato Scientifico:

- esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo;
- ha funzioni consultive e propositive sui progetti e le attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione. ○ convoca le riunioni del Comitato Scientifico e ne coordina le attività in ottemperanza a quanto stabilito nell'apposito Regolamento.

La carica all'interno del Comitato scientifico è gratuita.

Articolo 16 - LIBRI SOCIALI

I libri ed i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro giornale della contabilità;
- libro dell'inventario;
- libro del volontariato nel quale verranno iscritte le persone che dedicano alla Fondazione una parte della loro attività.

Articolo 17 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dei compiti affidati e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti gli organi direttivi e di controllo e per il Direttore scientifico deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 19 - SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altro ente avente finalità analoghe.

Articolo 20 – NORMA TRANSITORIA

In attesa del riconoscimento giuridico della Fondazione il Consiglio Direttivo potrà intraprendere tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che saranno ritenute utili o necessarie per avviare a realizzazione le finalità della Fondazione.

Articolo 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti

F.to ROBERTO VITTORIO GOTTARDI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Copia in più fogli conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Dal mio Studio, il 27 dicembre 2017